Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL LIVELLO DI INESATTEZZA INTERVENTI FEAGA E FEASR SIGC

1 Premessa

Il presente documento fornisce agli Organismi Pagatori (OP) le indicazioni operative e metodologiche per la valutazione dell'efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, ai fini:

- della Dichiarazione di Gestione (*Management Declaration* - MD) rilasciata dal Direttore dell'Organismo Pagatore;
- della relativa attività di certificazione svolta dall'Organismo di Certificazione;
- della determinazione del rischio residuo e del Livello di Inesattezza (Li), relativo agli interventi SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) finanziati dal FEAGA e dal FEASR.

Le indicazioni riportate derivano:

- dalla documentazione tecnica predisposta dalla Commissione europea e resa disponibile tramite CIRCABC;
- dalle indicazioni formulate dai Servizi della Commissione nell'ambito delle indagini IACS/2024/004/IT e IACS/2026/002/IT;
- dalle interlocuzioni tecniche intercorse tra gli auditor della Commissione e l'Organismo di Coordinamento.

Ciascun Organismo Pagatore è tenuto a determinare annualmente il Livello di Inesattezza degli interventi FEAGA e FEASR SIGC nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti e, ove richiesto, durante eventuali verifiche di conformità.

Il Livello di Inesattezza costituisce l'indicatore utilizzato per stimare il rischio residuo associato a ciascun intervento e costituisce uno strumento per valutare l'efficacia del Sistema di Gestione e Controllo.

Qualora i controlli siano effettuati sull'intera popolazione, il rischio residuo è considerato integralmente coperto e non è necessario procedere al calcolo del Livello di Inesattezza.

Diversamente, in presenza di controlli effettuati su base campionaria, il rischio residuo deve essere stimato e confrontato con le soglie di materialità applicabili (sia a livello complessivo sia a livello di singolo intervento):

- 2% per i controlli ordinari;
- 0,5% per i rischi reputazionali.

2 Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)

Ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri devono istituire sistemi di gestione e controllo efficaci, in grado di garantire:

- il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa;
- la legalità e regolarità delle operazioni finanziate (FEAGA e FEASR) a livello di beneficiario;
- l'affidabilità dei dati utilizzati per il monitoraggio e la rendicontazione della PAC.

Ai fini della valutazione del rischio residuo devono essere considerati i seguenti blocchi di controllo.

2.1 Controlli amministrativi

I Controlli amministrativi riguardano sia gli aspetti soggettivi relativi al beneficiario, sia gli aspetti oggettivi connessi agli interventi richiesti. Tali controlli comprendono l'esame della documentazione presentata dal richiedente, i controlli incrociati con altre banche dati e la verifica delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, generalmente effettuata tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

In linea generale, i controlli amministrativi sono svolti in modalità automatizzata ed effettuati sistematicamente sul 100% delle domande.

Qualora alcuni aspetti amministrativi siano verificati mediante controlli in loco o su un campione, i relativi risultati devono essere considerati ai fini della determinazione del Livello di Inesattezza.

2.2 Controlli in loco/ *On-the-spot* (OTS)

Si tratta di ispezioni in loco presso i beneficiari, condotte dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati, finalizzate a verificare la conformità delle aziende agricole rispetto a quanto dichiarato nelle domande di sostegno e di pagamento.

Tali verifiche comprendono sia i controlli effettuati presso l'azienda sia quelli sulle superfici e/o animali.

Ferma restando la necessità di evitare il doppio conteggio dell'errore, qualora la causa della non conformità rilevata nell'ambito del controllo in loco sia distinta da quella individuata mediante i controlli amministrativi, la relativa inesattezza deve essere considerata ai fini del calcolo del Li.

In tale contesto è possibile procedere al raggruppamento degli interventi, purché tale scelta sia adeguatamente motivata. Il raggruppamento deve essere applicato in modo lineare,

uniforme e coerente a tutti gli interventi che presentano caratteristiche omogenee, come illustrato nei successivi paragrafi.

2.3 Controlli AMS

I controlli AMS sono verifiche effettuate mediante il Sistema di Monitoraggio delle Superfici, equiparate ai controlli sulle superfici tramite monitoraggio di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2116. Tali controlli sono eseguiti sull'intera popolazione delle domande e coprono il 100%.

2.4 Controlli QA

Il controllo QA rappresenta la valutazione annuale della qualità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Il *Quality Assessment* (QA) è finalizzato a verificare il corretto funzionamento del Sistema AMS. Il campione QA è rappresentativo dell'intero territorio nazionale, in quanto l'Italia ha adottato un approccio di valutazione che prevede la determinazione del Livello di Inesattezza su base nazionale.

2.5 Controlli sui Rischi Reputazionali

Il rischio reputazionale non può superare la soglia dello 0,5%. Qualora il rischio rilevato ecceda tale limite, la quota eccedente deve essere oggetto di recupero. Ad esempio, a fronte di un rischio reputazionale pari allo 0,7%, la componente eccedente lo 0,5%, corrispondente allo 0,2%, deve essere recuperata.

I rischi reputazionali si riferiscono alle seguenti fattispecie:

- **Titoli di conduzione**: il relativo controllo è effettuato sull'intera popolazione delle domande nell'ambito delle verifiche di ammissibilità, mediante l'esame del fascicolo aziendale. Tuttavia, indipendentemente dalla verifica della disponibilità del titolo di conduzione, eventuali situazioni elusive rilevate in fase di controllo devono essere identificate e considerate ai fini del calcolo del livello di inesattezza.

- **Conflitto di interessi**: il controllo è effettuato al 100%.

- **Controllo sul doppio finanziamento:** il controllo è effettuato al 100%.

- **Condizioni artificiose/elusione**: qualora il controllo sia effettuato sull'intera popolazione delle domande, non è necessario quantificare un livello di inesattezza residuale. Viceversa, qualora tali verifiche siano svolte su base campionaria, occorre

determinare e quantificare la componente residuale del rischio ai fini del calcolo del Livello di Inesattezza.

2.6 Controlli Organismo Certificatore

L'Organismo di Certificazione (OC) è tenuto a svolgere le verifiche di propria competenza. Gli esiti dei controlli dell'OC devono concorrere alla determinazione del Livello di Inesattezza.

3 Principi metodologici generali

3.1 Parametro di riferimento per il calcolo del livello di inesattezza:

La valutazione del funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo deve essere effettuata per ciascun intervento SIGC (superficie/animali) del Piano Strategico della PAC e deve tenere conto di tutte le relative condizioni di ammissibilità.

Il livello di inesattezza deve essere calcolato per ciascun intervento sulla base di una popolazione individuata mediante campionamento casuale.

In fase di estrazione del campione l'Organismo pagatore deve assicurarne la rappresentatività, conformemente alle percentuali di estrazione previste e sulla base di una preventiva valutazione qualitativa. Qualora il campione casuale non risulti sufficientemente rappresentativo, è possibile integrare la componente casuale con una componente di rischio e procedere a una valutazione combinata che tenga conto delle specificità di ciascun Organismo pagatore.

Il Livello di Inesattezza deve essere determinato con riferimento all'importo unitario.

Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere di raggruppare interventi con caratteristiche analoghe comunicando un unico valore del Livello di Inesattezza e assicurando l'utilizzo del valore massimo dell'importo unitario.

3.2 Rappresentatività del campione

Qualora la valutazione del funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo sia basata su un campione, quest'ultimo deve essere rappresentativo della popolazione di riferimento e avere una dimensione tale da consentire una stima affidabile del Livello di Inesattezza.

3.3 Raggruppamento degli interventi

Nel caso in cui si scelga di procedere al raggruppamento degli interventi, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

- **Coerenza del criterio di raggruppamento**: la scelta adottata deve essere applicata in modo uniforme per tutte le casistiche analoghe. Ad esempio, qualora venga definita una soglia minima di beneficiari rappresentati nel campione casuale, al di sotto della quale si procede all'integrazione del campione casuale con il campione di rischio (a condizione che sia disponibile un'adeguata analisi del rischio), tale criterio deve essere applicato in modo coerente a tutti gli interventi e a tutte le campagne in cui ricorrono le medesime condizioni.

- **Indipendenza dai risultati dei controlli**: la decisione di raggruppare gli interventi deve basarsi su criteri oggettivi e predefiniti, indipendenti dagli esiti dei controlli in loco, siano essi casuali o basati sul rischio. Tali criteri devono essere formalizzati e adeguatamente documentati al momento della presentazione del raggruppamento, al fine di definire un approccio standardizzato e non influenzato dalle specificità del singolo caso.

- **Valutazione critica dell'approccio adottato**: l'analisi deve includere una valutazione critica dell'efficacia dei criteri utilizzati, compresi quelli basati sul rischio. In particolare, occorre verificare che tali criteri siano effettivamente pertinenti e idonei a individuare le situazioni di potenziale inesattezza, tenendo conto che, in presenza di un numero limitato di domande, l'approccio basato sul rischio potrebbe non risultare sufficientemente efficace o discriminante.

4 Gestione di particolari casistiche

4.1 Campione ridotto

Nel caso in cui la popolazione relativa a un determinato intervento sia particolarmente ridotta e l'Organismo Pagatore decida di non effettuare controlli, deve essere effettuata una valutazione preliminare volta a dimostrare che il rischio associato all'intervento sia inferiore al 2%.

Nei casi in cui il campione disponibile sia di dimensioni ridotte e non possa pertanto essere considerato statisticamente rappresentativo ai fini dell'estrapolazione dell'errore alla popolazione di riferimento, come nel caso delle popolazioni di limitata numerosità, la DG AGRI individua diverse opzioni metodologiche accettabili per affrontare tale criticità.

- Nel caso di interventi caratterizzati da una spesa totale contenuta, l'Organismo Pagatore può procedere al raggruppamento dei risultati dei controlli in loco con quelli ottenuti per altri interventi aventi condizioni di ammissibilità comparabili. Tale

metodologia consente di incrementare la numerosità del campione disponibile e, conseguentemente, di ottenere una stima del livello di errore maggiormente rappresentativa sotto il profilo statistico. La DG AGRI ritiene tale approccio accettabile purché il tasso di errore derivante dal campione aggregato sia applicato in maniera coerente e non selettiva a tutti gli interventi ricompresi nel raggruppamento.

- L'Organismo Pagatore può valutare l'opportunità di combinare il campione casuale e il campione di rischio ai fini del calcolo del livello di inesattezza, qualora tale operazione consenta di ottenere una popolazione di osservazioni più robusta e rappresentativa. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente laddove sia disponibile un sistema di analisi del rischio adeguatamente progettato, documentato e efficace. La validità dell'approccio deve essere valutata anche alla luce dei risultati ottenuti. Ad esempio, un livello di errore significativamente più elevato nel campione casuale rispetto al campione di rischio (15% contro 4%) potrebbe evidenziare una limitata capacità dell'analisi del rischio di individuare le posizioni maggiormente esposte a inesattezza. In tali casi, l'aggregazione dei campioni o l'applicazione del solo tasso di errore del campione di rischio potrebbero determinare una sottostima del rischio residuo gravante sui Fondi.

- L'Organismo Pagatore può utilizzare esclusivamente i risultati del campione di rischio qualora quest'ultimo sia caratterizzato da una numerosità superiore a quella del campione casuale. Tale scelta può essere considerata ammissibile solo in presenza di un'adeguata analisi del rischio e previa dimostrazione dell'efficacia dei criteri adottati per la selezione del campione.

- L'Organismo Pagatore è autorizzato ad aumentare la dimensione del campione qualora ritenga che il numero di richiedenti sottoposti a controllo non sia sufficiente a garantire una rappresentazione adeguata della popolazione di riferimento. L'estensione del campione deve essere opportunamente motivata e finalizzata a migliorare la rappresentatività statistica dei risultati utilizzati per il calcolo del Livello di Inesattezza.

4.2 Assenza dei dati

Qualora in un determinato esercizio finanziario, l'Organismo Pagatore non disponga, per un determinato intervento, di un risultato relativo all'anno corrente, la DG AGRI si aspetta che, salvo indicazioni di miglioramento, si utilizzi il valore dell'anno più recente.

4.3 Non Conformità identificate nel QA

Per le non conformità identificate nel campione QA occorre istigare i relativi recuperi. Nel caso tali recuperi non stiano stati istigati, l'errore dovrebbe essere estrapolato su tutta la popolazione e non soltanto su quella non controllata. I recuperi devono essere indicati a livello degli interventi e riguardare tutti gli errori riscontrati nelle aree controllate. Inoltre, occorre precisare se i recuperi siano stati avviati prima o dopo la concessione del pagamento.

4.4 Errori nei controlli amministrativi

Qualora gli errori siano stati individuati mediante controlli amministrativi e il relativo pagamento sia stato conseguentemente corretto prima dell'erogazione, tali errori, anche in assenza di controlli in loco, non devono essere considerati nel calcolo del Livello di Inesattezza. In caso contrario, si determinerebbe un doppio conteggio del medesimo errore.

4.5 Sanzioni

Per taluni interventi, il regime sanzionatorio può determinare effetti finanziari particolarmente significativi che non riflettono necessariamente inefficienze del Sistema di Gestione e Controllo né criticità di natura sistemica.

Per tale motivo, la DG AGRI ritiene che le sanzioni non debbano essere considerate nel calcolo del Livello di Inesattezza.

Il Livello di Inesattezza deve essere determinato sulla base delle superfici/animali e degli altri elementi risultati non ammissibili e delle corrispondenti spese interessate. Ne consegue che, ai fini della quantificazione dell'errore, devono essere considerate le componenti legate alla non ammissibilità, mentre devono essere esclusi gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione di sanzioni.

Restano invece da includere nel calcolo del Livello di Inesattezza le riduzioni applicate per il mancato rispetto di impegni, condizioni o obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in quanto tali riduzioni rappresentano una rettifica dell'aiuto ammissibile e non una misura sanzionatoria.

4.6 Condizioni artificiose/elusione

Ai fini della determinazione del Livello di Inesattezza occorre stimare e considerare il rischio residuale associato alle condizioni artificiose e ai fenomeni di elusione all'interno della popolazione a rischio, per ciascuna campagna, ciascun intervento e ciascun Organismo Pagatore. La componente di inesattezza così determinata per i rischi reputazionali deve essere integrata nel calcolo finale del Livello di Inesattezza.

5 Metodologia operativa

In attuazione della Linea Direttrice n. 4, ai fini della compilazione dell'Allegato "2.1. Interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115" e della verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, si propone di valutare il Livello totale di Inesattezza distinguendo gli interventi nelle seguenti categorie:

1. Interventi a superficie:
 a) interventi per i quali tutte le condizioni di eleggibilità sono oggetto di monitoraggio tramite AMS;
 b) interventi per i quali una o più condizioni di eleggibilità non sono oggetto di monitoraggio tramite AMS;
 c) interventi per i quali nessuna delle condizioni di eleggibilità è monitorata tramite AMS.
2. Interventi non a superficie.

Tale classificazione consente di associare il Livello di Inesattezza alle diverse modalità di controllo applicate, fornendo al contempo elementi utili per la verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione e Controllo.

Il livello di errore considerato accettabile è fissato nel **2% della spesa dell'intervento oggetto di valutazione**.

Con riferimento ai rischi reputazionali relativi alla disponibilità dei terreni, al conflitto di interessi, alle condizioni artificiali e ai fenomeni di elusione, nonché al doppio finanziamento, la soglia massima di errore ammissibile è stabilita nello **0,5%**.

Sono esclusi dall'analisi gli interventi ereditati dalla precedente programmazione e finanziati (trascinamenti) a valere sulle risorse del PSP, in quanto non rappresentativi del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione corrente.

5.1 Modalità di Calcolo

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie sopra indicate, si illustrano di seguito le modalità di calcolo del livello di inesattezza per intervento.

- **Tipologia 1.a** - *interventi a superficie con condizioni di eleggibilità (ElCo) tutte monitorate dall'AMS.*
 Per gli interventi per i quali tutte le condizioni di eleggibilità sono oggetto di monitoraggio mediante il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS), il Livello

di Inesattezza è determinato esclusivamente sulla base dei risultati della valutazione annuale della qualità (*Quality Assessment* - QA).
Poiché il *Quality Assessment* (QA) è svolto su un campione rappresentativo dell'intero territorio nazionale ed è finalizzato a valutare il corretto funzionamento dell'AMS, il Livello di Inesattezza degli interventi le cui condizioni di eleggibilità sono integralmente monitorate mediante tale sistema è determinato utilizzando i risultati del QA. In particolare, il Livello di inesattezza è calcolato sulla base delle superfici non conformi rilevate, del corrispondente tasso di errore e dell'importo unitario massimo associato a ciascun intervento.

$$Li = Li\ (QA)$$

- **Tipologia 1.b -** *interventi a superficie con almeno una condizione di eleggibilità non monitorata dall'AMS*

Per gli interventi appartenenti a tale tipologia, devono essere considerati:

- i risultati del *Quality Assessment* (QA), con riferimento alle sole condizioni di eleggibilità (ElCo) monitorate tramite AMS;
- i risultati dei controlli OTS, limitatamente alle condizioni di eleggibilità non monitorate tramite AMS, considerando esclusivamente la componente casuale (random) del campione.

Il Livello di Inesattezza deve pertanto tenere conto sia delle condizioni di eleggibilità monitorate sia di quelle non monitorate.

In particolare, il Livello di Inesattezza è composto dalle seguenti componenti:

- Li(QA), relativo alle inesattezze riconducibili alle condizioni di eleggibilità monitorate tramite AMS;
- Li(OTS), relativo alle inesattezze associate alle condizioni di eleggibilità non monitorate e derivante dai controlli OTS.

L'impatto finanziario a livello di intervento è determinato come segue:

- Componente QA - Li(QA): calcolata secondo le modalità descritte al precedente paragrafo relativo alla Tipologia 1.a, limitatamente alle condizioni di eleggibilità monitorate tramite AMS, al fine di evitare il doppio conteggio di inesattezze già considerate nell'ambito dei controlli OTS. Tale componente è applicata all'importo erogato all'intera popolazione delle domande relative all'intervento.

- Componente OTS - Li(OTS): determinata rapportando l'importo complessivo non erogato a seguito di riduzioni applicate per condizioni di eleggibilità non monitorabili tramite AMS (**) all'importo complessivamente richiesto dai beneficiari inclusi nel campione casuale. Il livello di inesattezza così determinato è successivamente applicato all'importo erogato dell'intera popolazione delle domande per la quota riferibile alle condizioni di eleggibilità non monitorate.

L'impatto finanziario complessivo dell'intervento è quindi determinato dalla somma delle due componenti:

$$Li = Li(QA) + Li(OTS)$$

Le componenti Li(QA) e Li(OTS) sono determinate su condizioni di eleggibilità tra loro distinte e mutuamente esclusive, al fine di evitare duplicazioni nel calcolo del Livello di Inesattezza e garantire una corretta quantificazione dell'impatto finanziario dell'intervento.

- **Tipologia 1.c -** *interventi a superficie con sole condizioni di eleggibilità non monitorate dall'AMS*

Per tale tipologia dovranno essere considerati i risultati dei controlli OTS relativi alla componente *random* del campione. In dettaglio, per questa tipologia il Livello di Inesattezza sarà dato da:

$$Li = Li(OTS)$$

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, determinato il Livello di Inesattezza complessivo, si rimanda a quanto descritto al precedente punto 1.b – parte controlli OTS.

- **Tipologia 2 –** *Interventi non a superficie*

Per gli "interventi NON a superficie" dovranno essere considerati, i soli risultati derivanti dai controlli OTS relativi alla componente random del campione.
Pertanto, il Livello di Inesattezza sarà dato da:

$$Li = Li\ [OTS]$$

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, determinato il Livello di Inesattezza complessivo, si rimanda a quanto descritto al precedente punto 1.b – parte controlli OTS.

()** non riferibili a sanzioni in senso stretto, ma riferibili al meccanismo del GED (gravità/estensione/durata).

L'Organismo di Certificazione, al fine di convalidare l'efficacia del Sistema di Gestione e Controllo degli Organismi pagatori, procede a verificare la coerenza e la validità dell'approccio adottato per il calcolo del livello di inesattezza e il calcolo del rischio reputazionale.